

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 58 DEL 10/05/2018

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA
RIGUARDANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI DI FUNZIONI
TECNICHE**

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:20, nella sede della Provincia, la Presidente, dott.ssa SERRANI LIANA con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA RIGUARDANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI DI FUNZIONI TECNICHE –

LA PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015 e modificato con deliberazione n. 2 del 28/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 ("*Incentivi funzioni tecniche*") che prevede, per quanto qui di interesse, che:

- a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (bando) e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (*comma 2*);
- L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale (*comma 3*);
- Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 (*comma 5*);

ATTESO che:

- previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 18/12/2017 (verbale n. 36 del 18/12/2017) e successiva autorizzazione della Presidente con Decreto n. 192 del 19/12/2017, è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo 27/12/2017 con cui sono state definite le modalità e i criteri riguardanti la ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del sopra citato comma 2, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura;
- con successivo Decreto della Presidente n. 199 del 28/12/2017 si è addivenuti all'approvazione del Regolamento riguardante la ripartizione del fondo degli incentivi di funzioni tecniche;

ATTESO che in data 7/5/2018 veniva convocata dal Segretario generale, Dott. Ernesto Barocci, una riunione alla quale hanno partecipato l'unico dirigente di codesto Ente, Dott. Fabrizio Basso, e tutti gli incaricati di posizione organizzativa/alta professionalità. Nell'occasione gli incaricati delle Aree Edilizia, Progettazione, Viabilità, hanno proposto alcune limitate modifiche all'attuale regolamento, in particolare riguardanti: la tabella di cui all'art. 3 "Costituzione e Ripartizione del fondo per funzioni tecniche", comma 2, relativamente all'individuazione delle attività incentivate, accompagnate dalle percentuali da applicare per la quantificazione degli incentivi; l'art. 5 "Penali per incremento dei tempi e/o dei costi", comma 2, con l'eliminazione della parte riguardante "al netto del ribasso d'asta offerto";

RITENUTO di poter accogliere le modifiche proposte, condivise dal Segretario generale, dal dirigente e dagli incaricati di posizione organizzativa/alte professionalità presenti alla riunione del 7/5/2018;

EVIDENZIATO che le modifiche proposte non contrastano con i contenuti del sopra richiamato contratto decentrato integrativo 27/12/2017, ma anzi, in alcuni casi, ne migliorano coerentemente l'ambito applicativo;

DECRETA

- 1) Di approvare le modifiche richiamate in premessa riferite al Regolamento riguardante la ripartizione del fondo per le "funzioni tecniche";
- 2) Di allegare al presente Atto il Regolamento come emendato con le modifiche apportate (**All.1**);
- 3) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Marcellini, incaricato della P.O. "Risorse Umane e Organizzazione";
- 4) Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del §.9 delle Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPCT 2018;
- 5) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello Statuto provinciale che ha recepito l'art. 134, comma 4, del TUEL, applicabile in virtù della deroga di cui all'art. 21 quater della Legge n. 241/1990, al fine di consentire la liquidazione degli incentivi di funzioni tecniche maturati in relazione ai procedimenti avviati dal 19/4/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 602/2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA
RIGUARDANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI DI FUNZIONI
TECNICHE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 09/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SERRANI LIANA

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ENTE DI AREA VASTA

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE “FUNZIONI TECNICHE”

Indice

Articolo 01 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Articolo 02 – Attività incentivate

Articolo 03 – Costituzione e Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

Articolo 04 – Stazione Unica Appaltante

Articolo 05 – Penali per incremento dei tempi e/o dei costi

Articolo 06 – Attività escluse

Articolo 07 – Modalità di conferimento degli incarichi e di riparto del fondo

Articolo 08 – Accertamento delle attività svolte e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche

Articolo 09 – Limite annuo incentivi corrisposti

Articolo 10 – Applicazione del presente regolamento

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (C.C.D.I. 27/12/2017), la ripartizione dell'80% del fondo riguardante gli incentivi per funzioni tecniche, quest'ultimo quantificato entro il limite massimo del 2% degli importi delle opere, lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Articolo 2 – Attività incentivate

1. Gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., in relazione alle seguenti attività svolte dai dipendenti:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Ai sensi dell' art. 113, co 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti, in relazione agli appalti relativi a servizi o forniture, nei i casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 – Costituzione e Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture vengono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi, forniture posti a base di gara, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'irap, così determinato percentualmente:

Tabella 1 per le categorie di opere o lavori relative a edilizia, strutture, impianti e ponti

fino a € 250.000	fino a € 500.000	fino a € 2.000.000	fino a € 4.000.000	oltre € 4.000.000
2.0%	1.9%	1.8%	1.7%	1.5%

Tabella 2 per le categorie di opere o lavori relative a strade e relative opere d'arte, ad esclusione dei ponti

fino a € 250.000	fino a € 500.000	fino a € 2.000.000	fino a € 4.000.000	oltre € 4.000.000
1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%

Tabella 3 per forniture e servizi*

fino a € 250.000	fino a € 500.000	fino a € 750.000	fino a € 1.000.000	oltre € 1.000.000
1.8%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%

* nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione

2. L'ottanta per cento del fondo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, i.v.a. esclusa, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale (C.C.D.I. 27/12/2017), tra i dipendenti interessati dalle attività incentivate, escluso il personale dirigenziale, come di seguito riportato:

	A) Attività del R.U.P. e attività di predisposizione e controllo delle procedure	%
a.1	Responsabile unico del procedimento	16
a.2	Collaboratori amministrativi del RUP, rapporti ANAC, predisposizione atti	6
a.3	Procedure di gara e fase contrattuale	4
a.4	Procedure di espropri e di occupazione	4
	totale	30
	B) Attività di programmazione della spesa e verifica preventiva dei progetti	%
b.1	Rilievi, accertamenti, verifiche preliminari	8
b.2	Redazione relazioni, elaborati tecnico economico e attività di coordinamento	11
b.3	Coordinatore sicurezza fase progettuale	4
b.4	Verifica dei vari gradi di progettazione e supporto alla validazione del progetto	7
	totale	30
	C) Attività di esecuzione dei contratti pubblici	%
c.1	Direzione Lavori – Direzione dell'esecuzione	16
c.2	Contabilità, Direttore operativo	6
c.3	Coordinatore sicurezza fase esecuzione	3
c.4	Assistenza, Ispettore di cantiere	2
c.5	Accatastamenti e frazionamenti	3
	totale	30
	D) Verifica dell'attività di esecuzione dei contratti pubblici	%
d.1	Collaudo statico	2
d.2	Collaudo impianti	2
d.3	Collaudo tecnico-amministrativo/Verifica di conformità	6
	totale	10

3. Nel caso di contratti misti di appalto si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale (valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti).

4. La liquidazione delle competenze viene effettuata a seguito di determinazione dirigenziale del Settore cui fa capo il responsabile del procedimento.

Articolo 4 – Stazione Unica Appaltante

1. Per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuto da ciascun ente aderente alla relativa convenzione un incentivo per funzioni tecniche nella misura del 25 % calcolato sull'80% del fondo, che viene ripartito in quote uguali tra i dipendenti della SUA.

2. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della S.U.A., che provvede alla liquidazione degli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari, dopo l'aggiudicazione definitiva della gara e l'avvenuto trasferimento delle relative somme da parte del comune convenzionato.

Articolo 5 – Penali per incremento dei tempi e/o dei costi

1. Le penali da applicare per ogni giorno di ritardo sono stabilite nella misura del 1% del compenso spettante ai ciascun dipendente fino ad un massimo di gg. 30 e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Le penali non trovano applicazione qualora il ritardo non sia imputabile ai dipendenti.

2. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico comporta una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento dei costi.

3. Le somme che residuano costituiscono economie.

Articolo 6 – Attività escluse

1. Gli incentivi per funzioni tecniche non sono riconosciuti per interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di un elaborato tecnico.

Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi e di riparto del fondo

1. La costituzione del gruppo di lavoro riguardante la singola opera/lavoro, fornitura, servizio è formalizzata dal Dirigente del Settore competente, sentito il responsabile del procedimento, con determinazione dirigenziale che, definito l'oggetto, individua il personale interno da impiegare; tale atto può essere modificato e integrato durante lo svolgimento dell'attività in funzione delle esigenze eventualmente sopravvenute. Contestualmente, nello stesso atto dirigenziale sono specificate le quote di incentivo individuali da attribuirsi a ciascun componente del gruppo di lavoro che ne abbia diritto, in modo da assicurare un compenso omogeneo nell'ambito delle diverse professionalità interessate. La disposizione dirigenziale viene trasmessa al Settore I – Area Risorse Umane e Organizzazione – entro gg. 15 dall'adozione o dall'eventuale modifica.

2. Con adeguata motivazione può essere utilizzato altro personale appartenente a Settori diversi, individuato dal relativo Dirigente di Settore.

Art. 8 – Accertamento delle attività svolte e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche

1. La corresponsione degli incentivi è disposta con determinazione dal dirigente della struttura competente, su proposta del responsabile unico del procedimento. La proposta del R.U.P. deve indicare: 1) le specifiche attività svolte dai dipendenti rientranti nelle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio, fornitura indicate nella tabella di cui al precedente art. 3, comma 2; 2) eventuali ritardi nella esecuzione dell'opera, lavoro, forniture, servizi imputabili ai dipendenti; 3) eventuali incrementi dei costi previsti nel quadro economico; 4) se le attività incentivate siano state completamente eseguite durante l'orario di servizio ordinario.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero non rientranti nell'accertamento operato dal dirigente competente o svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, incrementano il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo.

3. Il Settore I – “Area Risorse Umane e Organizzazione” - provvede al pagamento in occasione del primo stipendio utile.

Art. 09 – Limite annuo incentivi corrisposti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 10 - Applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente risultino pubblicati successivamente alla data del 18/4/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte successivamente alla suddetta data (Corte dei Conti – Sezione di controllo Lombardia – n. 190 del 10/5/2017)